



## PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA - PCS

# Norme Tecniche di Attuazione

*Commissario Prefettizio*

Dott.sa Maria Carolina Ippolito

*Segretario Generale*

Dott.sa Stefania Tutino

*Progettisti*

Ing. Sara Balduino

Arch. Sergio Dinale con Kristiana D'Agnolo

**d:rh** architetti  
associati

*Ufficio Tecnico Comunale*

Geom. Francesco Foderaro

Geom. Giovanni Della Rovere

Geom. Pietro Caterisano

Geom. Gaetano Ciampà

Geom. Angelo Manna

Geom. Giuseppe Stirparo

**Aprile 2016**



## indice

<b>SEZIONE 1</b>	<b>DIPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
Art. 1 -	Ambito di influenza del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) .....	3
Art. 2 -	Elaborati del PCS .....	3
Art. 3 -	Definizioni .....	4
<b>SEZIONE 2</b>	<b>MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI</b>	<b>6</b>
Art. 4 -	Prescrizioni generali .....	6
Art. 5 -	Identificazione degli ambiti litoranei di intervento .....	8
Art. 6 -	Suddivisione dell'ambito di intervento del PCS .....	8
Art. 7 -	Disciplina delle aree di spiaggia libera .....	8
Art. 8 -	Disciplina delle aree oggetto di Concessione Demaniale Marittima .....	10
Art. 9 -	Ulteriori disposizioni per gli interventi nelle spiagge in concessioni .....	11
Art. 10 -	Caratteristiche strutturali dei manufatti .....	13
Art. 11 -	Concessioni demaniali collegati a strutture ricettive .....	15
Art. 12 -	Area in Concessione per Scopi sociali riservata all'Amministrazione Comunale .....	15
Art. 13 -	Aree per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni .....	16
Art. 14 -	Pineta .....	17
Art. 15 -	Aree demaniali occupate interessate da provvedimenti in corso .....	17
<b>SEZIONE 3</b>	<b>DIPOSIZIONI FINALI</b>	<b>18</b>
Art. 16 -	Adeguamento al presente P.C.S. ....	18
Art. 17 -	Disposizioni finali .....	18



## SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Ambito di influenza del Piano Comunale di Spiaggia (PCS)

1. Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Cutro, di seguito denominato PCS, disciplina la gestione e l'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nel proprio territorio destinato ad uso turistico - ricreativo, ai sensi della Legge Regionale 21 Dicembre 2005, n° 17.

Il PCS è stato elaborato secondo le disposizioni previste dall'art. 6 del Piano di Indirizzo regionale (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147/06) ed in attuazione di quanto previsto per la stessa area dal Piano Strutturale Comunale, in via di approvazione definitiva, e dal PRG ancora vigente.

Il PCS intende organizzare l'arenile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, optando per valutazioni progettuali che annoverano il contesto paesaggistico e naturalistico avente caratteristiche comuni ai territori circostanti per garantire scelte di più ampia compatibilità.

2. L'ambito di disciplina del PCS è costituito dall'area individuata dalla linea di andamento del confine demaniale (Dividente Demaniale Marittima) tracciato dal SID compresa tra il fiume Tacina ed il Torrente Dragone. *“Per dividente demaniale si intende la delimitazione che separa i beni del demanio marittimo così come definiti dall'art. 28 del codice della navigazione dai beni censiti dal catasto terreni o urbano”*.

3. Sono da escludere dall'ambito territoriale comunale di interesse:

- a) Le zone focive, le aree a rischio frana e/o inondazione, normate dal Piano Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, ai sensi del D.L. 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale, seduta del 31.07.2002;
- b) Aree destinate ad altri usi pubblici, come stabilito nell'art. 34 del Cod. Nav..
- c) Aree destinate ad altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 36 del Reg. Nav.
- d) Aree sulle quali insistono strutture portuali di interesse regionale e interregionale e relativi specchi d'acqua.

### Art. 2 - Elaborati del PCS

1. Il PCS si compone dei seguenti Elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione illustrativa
- Elaborati grafici degli Studi Preliminari
  - Tav. 1.1.a. Studi preliminari di Primo livello. Ambiti di intervento, scala 1:10.000
  - Tav. 1.1.b. Studi preliminari di Primo livello. Ambiti di intervento su carta catastale, scala 1:10.000
  - Tav. 1.1.c. Studi preliminari di Primo livello. Profili altimetrici
  - Tav. 1.1.d. Studi preliminari di Primo livello. Vincoli, scala 1:5.000
  - Tav. 1.1.e. Studi preliminari di Primo livello. SIC, ZPS, Habitat, scala 1:5.000
  - Tav. 1.1.f. Studi preliminari di Primo livello. Piano Strutturale Comunale, scala 1:5.000
  - Tav. 1.2. Studi preliminari di Secondo livello. Stato attuale dei luoghi, scala 1:5.000



- Elaborati grafici del Piano Particolareggiato
  - Tav. 2.1.a Zonizzazione. Scala 1:5000
  - Tav. 2.1.b Zonizzazione su ortofoto. Scala 1:5000
  - Tav. 2.2. Inquadramento territoriale. Scala 1:5000
- Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS;
  - Allegato I - Valutazione di Incidenza.

3. La disciplina delle presenti Norme tecniche di Attuazione si applica avendo a riferimento l'elaborato Tav. 2.1.a e b Zonizzazione. Scala 1:5000.

### Art. 3 - Definizioni

Le definizioni utilizzate nel presente PCS sono quelle stabilite dal Piano di Indirizzo Regionale (PIR) e dalla Legge Regionale 17/2005.

- a) **Dividente demaniale marittima:** delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal catasto terreni o urbano, così come definiti dall'art. 28 del Codice della Navigazione
- b) **Battigia:** porzione di arenile interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde
- c) **Arenile libero:** la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui al punto 4. con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto).
- d) **Soggiorno all'ombra:** la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- e) **Servizi di spiaggia,** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile.
- f) **Stabilimenti balneari:** le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dal punto 5), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.
- g) **Concessione demaniale marittima** (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi.
- h) **Demanio della navigazione interna:** si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio di un uso turistico, ricreativo sportivo e commerciale.



- i) **Mare territoriale:** zona sottoposta al regime del territorio dello Stato. L'ampiezza massima delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia misurate a partire dalle linee di base.
- j) **SID, Sistema Informativo Demanio marittimo:** è il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo; esso restituisce, su cartografia catastale aggiornata, l'andamento della dividende demaniale.
- k) **Attività turistico ricreative:**
- stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
  - esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
  - esercizi commerciali tipici;
  - noleggio di imbarcazioni e natanti;
  - ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
  - campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
  - esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
  - servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.
- l) **Area per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni.** Sono aree previste con lo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera così come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999 ed il "parcheggio imbarcazioni" utilizzate, a fini turistico - ricreativi, per l'ormeggio e posteggio di imbarcazioni di piccole dimensioni.
- m) **Aree sottoposte a tutela ambientale.** Sono rappresentate dalle fasce di dune fisse e mobili, che ricadono nel Sito di Interesse Comunitario "Steccato di Cutro e Costa del Turchese" ( IT9320106), caratterizzate dalla presenza di Habitat di Interesse Conservazionistico, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e pertanto sottoposti a particolare tutela dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, al fine di mantenere lo stato attuale delle specie vegetazionali di pregio e non ridurne o degradarne la presenza.
- n) **Vie di accesso al demanio.** Costituiscono i percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio, individuati nella cartografia del Piano Strutturale e riportati nella cartografia del presente Piano Comunale di Spiaggia. Sono garantite le vie di accesso al demanio ai sensi dell'art. 6 comma 6 del PIR che cita: *"Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione. Eventuali deroghe possono intervenire sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune che, a tal fine, fornisce la documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativa cartografia in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell' area costiera le quali impediscano di rispettare gli indirizzi descritti."*



## SEZIONE 2 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI

### **Art. 4 - Prescrizioni generali**

In via preordinata e generale valgono le prescrizioni di seguito riportate atte a promuovere la tutela delle aree demaniali, lo sviluppo sostenibile, la libera fruizione del demanio marittimo e la salvaguardia delle aree protette.

Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda intervenire sulle aree delimitate dal presente Piano è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il PCS. Le eventuali indicazioni fornite, relative alle aree fuori dell'ambito di applicazione del PCS, hanno valore indicativo e dovranno trovare conferma nel Piano Strutturale Comunale.

La realizzazione di opere su aree del demanio marittimo deve essere fatta limitando al massimo la chiusura delle visuali, la cementificazione dell'arenile, l'alterazione di equilibri fisici, ecologici e morfologici tali da compromettere irrimediabilmente le qualità originali del sito.

#### ***Soggetti attuatori***

I soggetti attuatori del presente Piano Comunale di Spiaggia sono i titolari, ovvero i richiedenti, delle Concessioni Demaniali relative alle aree collocate sul tratto di arenile interessato.

La stessa Amministrazione Comunale, per le aree non affidate in concessione, può assumere la veste di soggetto attuatore per la realizzazione di complessi balneari ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della LR 17/2005, secondo le modalità previste dal presente PCS.

#### ***Modalità di attuazione***

Il PCS si attua con l'intervento dei privati o di Enti che dovendo realizzare gli interventi della concessione demaniale richiedono sui progetti predisposti, attraverso lo Sportello Unico dell'ufficio urbanistica, il permesso di costruire o la Denuncia di Inizio di Attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo ai soggetti attuatori di realizzare gli impianti tecnologici e/o di urbanizzazione prima o contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento previsto dalla concessione demaniale.

Lo Sportello Unico dovrà, inoltre, acquisire tutti i pareri, i nulla osta e autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello stato, secondo quanto previsto dal piano di Indirizzo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147/06.

#### ***Tutela dell'ambiente costiero***

Il Piano comunale di Spiaggia tutela i beni paesistici presenti all'interno dell'ambito demaniale definendo le condizioni minime di salvaguardia attraverso le prescrizioni di seguito riportate.

Sono presenti all'interno dell'ambito demaniale ricadente nelle competenze del comune quattro corsi d'acqua e precisamente il Fiume Tacina, il Torrente Puzzofieto, il Torrente Dragone, Il Torrente Purgatorio.

Per questi corsi d'acqua, presenti all'interno dell'ambito, è prevista la non trasformabilità del percorso e delle caratteristiche fisiche delle rive e della foce anche nel caso in cui il corso d'acqua si presenta asciutto.

Non è consentito installare sul corso d'acqua e nelle fasce di rispetto strutture stabili o precarie destinate alla balneazione, allo svago ed in generale alla sosta. È vietato lo scarico dei reflui, il deposito di rifiuti di qualsiasi genere o quanto altro possa comportare l'inquinamento delle acque ed il depauperamento ambientale dello stesso.



La fascia di rispetto prevista è di 50 ml per ogni sponda. E' consentita la pulizia delle rive dalla vegetazione secca o marcia escludendo comunque l'eliminazione totale dei canneti e della vegetazione riparia in formazione stabile.

Per tali fiumi valgono gli articoli 21 e 24 del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico della Calabria.

### ***Aree protette (Rete Natura 2000)***

La zona costiera del Comune di Cutro è interessata dalla presenza delle aree protette:

- SIC "Steccato di Cutro e Costa del Turchese" (codice identificativo IT9320106);
- ZPS "Marchesato e Fiume Neto" (codice identificativo IT9320302).

In tali aree è assolutamente vietato:

- l'introduzione di qualsiasi specie animali o piantumazioni vegetali alloctone;
- il calpestio nelle aree delle dune mobili e fisse: gli accessi dovranno essere delimitati mediante barriere per il passaggio obbligato;
- l'estirpazione delle specie protette presenti lungo le dune fisse e mobili;
- l'abbandono dei rifiuti;
- effettuare scavi per accessi al mare non previsti dal PCS;
- l'accesso con mezzi meccanici
- le attività con mezzi fuoristrada quali motocross, Quad, ecc.;
- l'esercizio di attività di equitazione;
- la realizzazione di opere in cemento armato, bitumazioni, ecc.

Ai fini di preservare l'ecosistema naturale, gli habitat di cui alla Valutazione di Incidenza del PCS afferenti alle dune fisse e mobili devono essere opportunamente delimitati da recinzione con divieto di accesso e segnalazione con opportuna cartellonistica da parte dell'Amministrazione Comunale per le spiagge libere e dei concessionari per le aree in Concessione Demaniale Marittima.

In tali aree si dovrà il più possibile evitare la pulizia e spianamento della spiaggia con mezzi meccanici a favore di mezzi manuali per salvaguardare sia la vegetazione pioniera delle dune, sia le ovideposizioni della tartaruga marina protetta "*Caretta caretta*".

Inoltre, in attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, è prevista una fascia di rispetto di almeno 20 metri dalla linea di costa per la messa in opera di strutture e infrastrutture turistiche (ombrelloni, chioschi..).

Per le manifestazioni e attività ricreative varie ammissibili nella fascia demaniale, si dovrà il più possibile evitare l'illuminazione artificiale.

### ***Abbattimento Barriere Architettoniche***

I percorsi pedonali e carrabili di ingresso al Demanio devono garantire l'accessibilità ai soggetti diversamente abili. I percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motorie, potranno essere pavimentati con materiali e tecniche costruttive idonee sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap.

Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla accessibilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in attuazione della legge 09 gennaio 1989 n. 13 ed alla definitiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili mediante passerelle in legno o materiale eco-compatibile che permettano di raggiungere agevolmente la spiaggia ed il mare, in rispetto della legge 05 febbraio



1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ove, per particolari motivi morfologici, questo non sia oggettivamente possibile, vanno indicate le soluzioni progettuali per attuare, anche se in misura ridotta, le condizioni di godibilità degli spazi.

#### **Art. 5 - Identificazione degli ambiti litoranei di intervento**

Il territorio interessato dal PCS viene suddiviso in ambiti litoranei omogenei, in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e idrografiche, alla estensione dell'ambito demaniale di intervento, alla presenza di vincoli tutori ed inibitori.

Gli ambiti litoranei omogenei sono così individuati:

- Zona 1: Area Tacina – via Mare Ionio: ambito compreso tra la foce del fiume Tacina e l'area di Steccato centrale, fino alla via Mare Ionio;
- Zona 2: Area Steccato Centro - Eucalyptus: ambito che comprende tutto il tratto litoraneo di Steccato centro-via Mare Ionio fino alla foce del torrente Puzzofieto;
- Zona 3 Area Villaggi Porto Kaleo - Serenè : ambito compreso tra la foce del Torrente Puzzofieto e la foce del Torrente Dragone;
- Zona 4: Area Torrazzo – Barco Vercillo: ambito compreso tra la foce del Torrente Dragone e la foce del Torrente Purgatorio.

#### **Art. 6 - Suddivisione dell'ambito di intervento del PCS**

1. Ai fini della fruizione turistica ed ai sensi della normativa vigente tutto l'ambito litoraneo oggetto di intervento del PCS viene suddiviso nelle seguenti fasce funzionali:

- Aree di spiaggia libera,
- Battigia,
- Aree oggetto di Concessione Demaniale Marittima (CDM),
- Aree per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni,
- Aree per il Soggiorno all'ombra,
- Servizi di spiaggia,
- Aree di salvaguardia (corrispondono alle Aree sottoposte a tutela ambientale di cui al PIR e alla LR 17/2005),
- Pineta,
- Via di accesso al Demanio (corrispondono alle Vie di accesso al mare di cui al PIR e alla LR 17/2005),
- Aree demaniali occupate interessate da provvedimenti in corso.

2. Per tali zone valgono le definizioni riportate all'Art. 3 - oltre che le disposizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

#### **Art. 7 - Disciplina delle aree di spiaggia libera**

1. Le zone dell'arenile destinate a spiaggia libera sono individuate sulla tavola della zonizzazione dell'arenile (TAV. 2.1. a e b) come l'area residua risultante delle aree ad altro uso destinate. Sono



comunque da considerarsi spiaggia libera i tratti di arenile compresi nell'ambito demaniale Comunale non interessati da rilascio di Concessione Demaniale Marittima o da vincoli di esondazione dei corsi d'acqua.

2. Le zone destinate alla libera fruizione libere comprendono l'arenile libero (di cui alla definizione del PIR e della LR 17/2005), le vie di accesso al Demanio, le spiagge libere.

3. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini.

4. A livello Comunale le aree destinate alla libera fruizione devono essere garantite in misura non inferiore al 30% della superficie demaniale disponibile alla balneazione (ai sensi del PIR Regionale).

5. I corridoi per l'accesso all'arenile devono avere larghezza minima pari a 2.5 metri.

6. L'arenile libero ha dimensione minima di 5,00 ml a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo e dovranno essere rispettate le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Crotone e/o dall'Amministrazione Comunale.

7. Nelle aree di libera fruizione non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

8. In tali zone, con esclusione dei corridoi di accesso al mare, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature comunque denominate, che dovranno essere rimosse al tramonto del sole.

9. Nelle spiagge libere è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzature lettini, sdraio, sedie, ombrelloni.

10. Nelle aree libere non è consentito:

- il transito e la sosta con automezzi, ciclomotori, motocicli e mezzi meccanici in genere, se non finalizzati alla pulizia e/o soccorso;
- il campeggio ed il parcheggio di automezzi;
- la posa di manufatti stabili o precari (esclusi eventuali servizi igienici di cui al precedente comma 5).

11. Nelle aree di spiaggia libera che ricadono all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario "Steccato di Cutro e Costa del Turchese", che interessa indicativamente la fascia di demanio compresa tra il fiume Tacina e il Torrente Puzzofieto, in attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, valgono le prescrizioni di cui all'art. 4 - relativo alle "Aree Protette".

12. L'Amministrazione Comunale si riserva di attrezzare aree di spiaggia libera con attrezzature ludiche e/o ricreative o con postazioni di soccorso ai bagnanti.



13. Nelle zone destinate a spiaggia libera il Comune potrà autorizzare lo svolgimento di iniziative Turistiche e ricreative di breve durata preventivamente concordate con l'Amministrazione, da parte di associazioni o società di promozione sportiva, turistica e culturale ed, in ogni caso, non a scopo di lucro, realizzabili senza l'installazione di manufatti, ma esclusivamente con le necessarie attrezzature volte alla realizzazione degli eventi (quali delimitazione delle aree, attrezzature per gioco e svago ecc.), da rimuovere al termine delle manifestazioni.

14. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere iniziative al fine di utilizzare i tratti di spiaggia libera per attività sportive o manifestazioni di interesse pubblico.

15. Nelle aree di libera fruizione la pulizia e la gestione è a cura dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà inoltre prevedere l'attivazione di un apposito servizio per la pulizia dell'intero arenile (spiagge libere, aree in concessione, alaggi, etc.) nel periodo pre - stagione balneare da affidare, mediante le procedure di legge, a ditte specializzate, cooperative, etc.

16. Nelle zone destinate a spiaggia libera devono essere garantiti, a cura del Comune o di chi da esso incaricato, i seguenti servizi minimi:

- il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti; le zone in cui tali servizi non potessero essere temporaneamente assicurati, dovranno essere ben segnalate con apposita cartellonistica ben visibile agli utenti;
- i servizi igienici;
- i punti di primo soccorso;
- i servizi per la raccolta dei rifiuti.

17. Per garantire i servizi di pulizia e/o di primo soccorso, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, facilitando, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a cooperative ed associazioni od organizzazioni di volontariato.

### **Art. 8 - Disciplina delle aree oggetto di Concessione Demaniale Marittima**

1. I lotti oggetto di concessione demaniale marittima hanno forma pressoché regolare e sono opportunamente cartografati e numerati nella tavola (TAV 2.1 a e b zonizzazione).

2. Il fronte minimo concedibile varia da un minimo 50 metri lineari (ove la profondità di arenile raggiunge i 50 metri di sviluppo prevalente in senso trasversale al mare) ad un massimo di 100 metri lineari (ove l'arenile non raggiunge la profondità di 50 metri lineari).

3. In relazione alle caratteristiche ambientali e alla localizzazione degli afflussi turistici nei periodi estivi la distanza tra due aree in concessione deve accogliere una superficie libera con lunghezza minima pari a 100 metri, in ottemperanza agli obblighi normativi dettati dalla L.R. 17/2005, art. comma 1 lettera c.

4. È necessario che tra due concessioni demaniali marittime sia interposto un accesso al mare od un'area di libera fruizione.



5. Il limite di cui al precedente comma 3 è derogato solo nella zona 3: Area Villaggi Porto Kaleo - Serenè (ambito compreso tra la foce del Torrente Puzzofieto e la foce del Torrente Dragone) in funzione della presenza dei villaggi turistici e di quelli programmati.
6. Sull'intero litorale comunale potrà essere rilasciata una sola concessione demaniale per ogni singolo soggetto e/o società.
7. L'Amministrazione Comunale può essere soggetto attuatore per realizzare complessi balneari, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della LR 17/2005, senza fini di lucro e per una percentuale che non superi il 5% dei lotti concedibili identificati dal PCS.
8. Nelle zone in concessione, sono consentite la realizzazione ed installazione delle seguenti tipologie di opere:
- Stabilimenti Balneari (Chiosco-Bar);
  - Cabine;
  - Servizi Igienici;
  - Docce e Lavapiedi;
  - Passerelle, camminamenti, fioriere e simili;
  - Contenitori Portarifiuti;
  - Attrezzature Tecnologiche (pannelli solari, serbatoi etc.);
  - Opere di Urbanizzazione Primaria;
  - Strutture Sportive semplici di facile rimozione;
  - Ombrelloni cosiddetti Hawaiani o Gazebo;
  - Trespoli del tipo "Giudice del Tennis" per il Bagnino.
9. Tutti i suddetti interventi devono avere caratteristiche costruttive tali da garantire la facile rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
10. I suddetti Interventi, inoltre, dovranno essere attuati nel pieno rispetto delle indicazioni degli indici e parametri previsti nelle presenti Norme.
11. Attraverso le singole aree in concessione deve essere consentito l'accesso al mare libero e gratuito.
12. Nelle spiagge in concessione il servizio di pulizia dell'arenile è garantito dal concessionario.

#### **Art. 9 - Ulteriori disposizioni per gli interventi nelle spiagge in concessioni**

1. Sulle aree demaniali in concessione non sono consentiti modificazioni della giacitura dell'arenile, salvo quanto specificato nei successivi punti.
2. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare ad eccezione delle fondamenta delle opere permanenti e degli impianti tecnologici.



3. Per le Concessioni Demaniali Marittimi che ricadono all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, che interessa indicativamente la fascia di demanio compresa tra il fiume Tacina e il Torrente Puzzofieto, in attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, valgono le prescrizioni di cui all'Art. 4 - relativamente alle "Aree Protette".

4. Nel progetto per la realizzazione di uno stabilimento balneare o un lido attrezzato deve essere sempre riconoscibile la suddivisione dell'area nelle seguenti sottozone fondamentali (fasce parallele alla linea di riva):

- zona delle attrezzature di spiaggia (zona F1);
- zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio (zona F2);
- zona di spiaggia destinata al libero transito (zona F3), esclusa dall'area in Concessione Demaniale Marittima.

5. La zona delle attrezzature di spiaggia (zona F1) è quella superficie in concessione direttamente collegata con la viabilità pubblica di accesso all'arenile e destinata ad ospitare i manufatti di supporto alla balneazione ed i servizi igienici. Il Chiosco -bar può essere destinato ai seguenti usi: bar e locali complementari, somministrazione alimenti e/o ristorazione nel rispetto dei regolamenti comunali in materia, servizi igienico - sanitari, locale pronto-soccorso. Le cabine ed i servizi igienici possono essere collocati sia in senso parallelo che in senso ortogonale alla battigia. Per quanto concerne il numero, le dimensioni, le caratteristiche delle strutture edilizie e dei manufatti ammissibili e quanto altro necessario alla definizione dell'intervento consentito si rimanda alle specifiche degli elementi esplicitati all'art. 10.

6. La zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio (zona F2) è costituita da un fronte pari a quello indicato per la zona (F1) e da una profondità tale da garantire, comunque, una superficie non inferiore al 30% del lotto concesso. Detta area corrisponde alla fascia di arenile in concessione utilizzabile esclusivamente per allestimenti temporanei, attraverso la posa di ombrelloni e sedie sdraio, cabine-spogliatoio, docce, nonché le attrezzature per l'intrattenimento dell'utenza (animazione, dancing) ed il gioco (quest'ultimo esclusivamente su sabbia). In detta zona F2 non sono ammesse costruzioni di alcun genere, eccezion fatta per le cabine-spogliatoio, la postazione dei bagnini, eventualmente anche con gazebo. E' ammessa la realizzazione di attraversamenti fino alla zona F1 con elementi amovibili semplicemente poggiati al suolo e fruibili da persone disabili. Per quegli stabilimenti connotati da una vocazione preminente alla pratica sportiva di sport velici (ivi comprese i centri scuola ed i centri che ospitano prove agonistiche), deve essere dimostrata la compatibilità, in termini di possibilità di fruizione in sicurezza, tra le operazioni di manovra funzionali all'attività sportiva previste nella zona F2 e le altre funzioni esercitabili nella zona F2 non interessata da tali operazioni, oltre che nella porzione di spiaggia destinata al libero transito (necessariamente presente).

7. La zona di spiaggia destinata al libero transito (zona F3), costituita da una profondità teorica di metri 5,00 (variabile in funzione della dinamica della costa) a partire dalla linea di battigia, è destinata al libero passaggio ed è soggetta alle limitazioni stabilite, con apposita ordinanza sulla disciplina delle attività balneari.

8. Come definito all'Art. 4 - , e in attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, nelle aree ricadenti all'interno del SIC "Steccato di Cutro e Costa del Turchese" la fascia F3 deve avere una profondità pari ad almeno 20 metri dalla linea di costa.



9. E' obbligatorio assicurare l'allaccio alle urbanizzazioni primarie. A tal fine dovrà essere previsto l'allaccio alle reti pubbliche, previa apposita Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale e/o Ente comunque preposto.

#### **Art. 10 - Caratteristiche strutturali dei manufatti**

1. Tutti manufatti la cui realizzazione è ammessa sull'arenile devono presentare i caratteri di manufatto mobile stagionale ovvero struttura di facile rimozione.
2. Qualsiasi manufatto o elemento previsto al presente articolo dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni previste per le aree protette di cui all'Art. 4 - , senza prevedere estirpazione o danneggiamento della zone dunali, retrodunali e delle aree di salvaguardia.
3. La superficie totale coperta rappresentata dalle strutture a supporto della balneazione non deve superare il 10 % (dieci per cento) della superficie del lotto in concessione.
4. Le recinzioni che individuano le pertinenze delle aree demaniali in concessione, non dovranno in alcun caso costituire una barriera visiva verso il mare. Per questo è preferibile che siano in legno e corda e che, nel loro sviluppo perpendicolare al mare, non superino un'altezza di 1,50 m. Le recinzioni si dovranno fermare a 5 m dalla linea di battigia, fatto salvo quanto previsto nelle aree sottoposte a vincolo SIC, in cui si dovranno fermare a 20 m dalla linea di battigia.
5. Qualora si ravvisasse l'esigenza di garantire una maggiore privacy agli utenti degli stabilimenti balneari, in particolare nel fronte esterno dell'arenile, sarà possibile affiancare alla recinzione degli elementi vegetali in vaso. Questi ultimi sono da scegliere tra essenze vegetali autoctone, rustiche, e potranno affiancare anche i due lati che vanno verso il mare per non più della metà della loro estensione.
6. Relativamente ai percorsi pedonali valgono le prescrizioni di seguito riportate.
  - I percorsi pedonali di accesso o di servizio all'interno delle aree in concessione, dovranno rispettare la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, L 13/1989 e ss.mm.ii. I percorsi dovranno avere una larghezza compresa tra 0,90 e 2,00 m ed una pendenza che non superi l'8%.
  - Nelle zone ricadenti nel SIC "Steccato di Cutro e Costa del Turchese" è preferibile evitare, soprattutto nella fascia delle dune mobili, percorsi non poggiati direttamente al suolo, ma realizzare delle piattaforme su palafitte, con larghezza minima di 1,50 m. Tali percorsi, che serviranno a collegare il retro dell'arenile agli stabilimenti balneari potranno avere un'ampiezza incrementata di 0,60 m lineari ogni 100 metri quadrati di superficie, nel caso se ne rendesse palese la necessità. Sia nel caso di percorsi a terra che nel caso di percorsi aerei dovranno comunque essere sempre soddisfatti i requisiti di accessibilità e sicurezza, e il tracciato dovrà essere quanto più possibile rettilineo e breve.
7. Relativamente ai manufatti quali chioschi bar valgono le prescrizioni di seguito riportate.
  - Il manufatto da adibire a chiosco-bar dovrà essere tassativamente ed esclusivamente di tipo interamente prefabbricato fuori opera, di facile rimozione, e realizzato con materiali



ecocompatibili e che si adattano all'ambiente costiero circostante, date le caratteristiche ambientali di pregio della costa.

- Superficie Edificabile Massima del chiosco-bar: mq 25.
- Superficie Copribile con tettoia aperta: l'intera superficie del basamento del chiosco- bar e delle piazzole, con un massimo di 25 mq.
- Tipologia della Copertura: piana ovvero a falde. In ogni caso l'eventuale sottotetto dovrà essere inaccessibile.
- Altezza massima: mt 4,50.
- Altezza Utile interna minima del chiosco-bar: mt 3,00.
- Copertura/Solarium. La copertura del chiosco-bar può essere utilizzata a solarium o per attività turistico -ricreative e di intrattenimento, senza l'installazione di ulteriori opere fisse ad eccezione di balaustra di sicurezza di tipo trasparente con possibilità di posa di tavolini ed ombrelloni, ovvero gazebo aperti ai lati, a distanza minima tra di loro pari ad un metro. E' escluso qualsiasi altro tipo di struttura formante copertura mobile o fissa, nonché qualsiasi struttura parietale costituente impedimento alla visuale e modificazione delle tipologie assentite.

8. Relativamente ai manufatti per servizi come di seguito descritti valgono le prescrizioni di seguito riportate.

- **Cabine:** E' ammessa la realizzazione di massimo n° 20 Cabine di cui una adibita a spogliatoio pubblico di libero uso. La dimensione planimetrica massima della cabina dovrà essere tale da assicurare il rispetto dell'eliminazione delle Barriere Architettoniche, ai sensi delle normative vigenti, e comunque non dovrà essere superiore a mt 2.5x2.5. E' ammessa unicamente la realizzazione di Cabine prefabbricate fuori opera e realizzate con gli stessi materiali ammessi per la realizzazione del chiosco-Bar.
- **Servizi igienici:** Dovranno essere installati almeno n°3 Servizi Igienici (W.C.), di cui uno fruibile da parte di soggetti con ridotte capacità motorie, di dimensioni rispondenti alle Norme per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche.
- Al fine di assicurare una facile pulizia ed una maggiore igiene, le pareti ed il pavimento dovranno essere opportunamente rivestiti con apposite mattonelle in materiale plastico.
- E' vietato il rivestimento in battuto di cemento o con idropitture, o con materiali porosi.
- Dovranno inoltre essere installati: minimo n°6 Docce all'aperto con il divieto di uso di saponi, n°6 trespoli portarifiuti.

9. Relativamente alle attrezzature sportive e ricreative valgono le prescrizioni di seguito riportate.

- Nell'ambito della concessione è ammessa altresì l'installazione di attrezzature ricreative e d'intrattenimento, tipo piazzole per il ballo, ovvero di attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocumento ai bagnanti.
- Le predette attrezzature potranno essere installate esclusivamente entro una fascia larga al massimo 1/3 dell'arenile in concessione, a partire dal confine demaniale longitudinale,



ubicato a monte dell'arenile e parallelo alla linea di battigia ed in ogni caso entro la linea longitudinale di ingombro della piattaforma del chiosco - bar.

- Sono ammessi esclusivamente posizionamenti per delimitazione del campo di gioco del tipo semplicemente poggiato sulla sabbia, quindi completamente rimovibile, eventualmente ricoperte da elementi sintetici (tappetino, erba sintetica, ecc), con esclusione assoluta di gettate di cemento o materiali bituminosi.
- E' ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da praticarvi, maggiorato all'intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro.

10. Relativamente alle piste di atterraggio e ai gavitelli valgono le prescrizioni di seguito riportate.

- All'interno della concessione, sono ammessi pedalò, pattini, canoe nonché attività serfistica e l'alaggio delle piccole imbarcazioni da diporto o da pesca hobbistica (della lunghezza massima di mt 5,00) entro una fascia di arenile laterale della concessione medesima, a ciò appositamente destinata. Dovranno essere posizionati le piste di atterraggio ( o corridoi di lancio) e dovranno avere le dimensioni secondo le ordinanze emanate dalla Capitanerie di Porto di Crotone e/o dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11 - Concessioni demaniali collegati a strutture ricettive**

1. Per concessioni per posa ombrelloni collegato con le strutture ricettive, alberghi, campeggi e villaggi turistici, s'intendono quelle intestate al medesimo proprietario della struttura ricettiva, al suo coniuge, ai suoi figli, ai suoi genitori, a società in cui uno o più soci o componenti rientrano tra quelli già citati.

2. In caso di alienazione della struttura ricettiva, dell'albergo, del campeggio, del villaggio turistico, il cedente deve obbligatoriamente cedere al medesimo acquirente anche la Concessione Demaniale, mentre in caso di cessazione definitiva dell'attività ricettiva a cui è collegata, la concessione demaniale si intenderà automaticamente decaduta e dovrà essere prontamente restituita alla disponibilità del comune che la riassegnerà a privati, mediante le procedure previste nel presente PCS.

#### **Art. 12 - Area in Concessione per Scopi sociali riservata all'Amministrazione Comunale**

1. L'amministrazione comunale di Cutro, nei tratti di arenile destinati in concessione oppure nei tratti di arenile destinati all'uso libero, può individuare una nuova concessione con un fronte mare minimo di mt 30,00, che la potrà utilizzare per scopi sociali ed istituzionali, dotandola di chiosco-bar ed attrezzature appositamente studiate per favorire la balneazione delle persone anziane, bambini, diversamente abili.

2. I parametri per la realizzazione di strutture nell'ambito di detta area sono stabiliti nelle presenti Norme.



3. L'amministrazione comunale, previo bando di gara a evidenza pubblica, potrà assegnare in gestione la predetta concessione a cooperative di giovani i cui componenti abbiano una età non superiore ad anni 26, ovvero ad Enti ed Associazioni Onlus per la tutela delle persone diversamente abili, mediante apposito provvedimento di Giunta Comunale.

4. E' comunque esclusa la possibilità per il Comune di assegnare la predetta concessione in gestione a semplici privati.

5. Fino a quando l'area non verrà attrezzata a cura del Comune, ovvero assegnata in gestione, la stessa si intende ad uso di spiaggia libera.

### **Art. 13 - Aree per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni**

1. Tali zone, individuate con apposita campitura sulla TAV 2.1 a e b zonizzazione, sono destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da diporto e per la piccola pesca. La sistemazione di tali aree deve essere in ogni caso improntata a criteri e soluzioni a bassa modificazione del tendenziale stato naturale dell'arenile.

2. In dette zone, ad esclusione di quelle ricadenti nelle aree sottoposta a vincolo SIC, il Comune può installare di sua iniziativa i seguenti manufatti, da concedere in uso, a pagamento ovvero gratuito, alle associazioni di categoria:

- Box per rimessaggio attrezzi della dimensione massima di mq 20,00 ed altezza massima di metri 3,00; in adiacenza al predetto manufatto potrà essere realizzato anche un gazebo o pergolato di facile rimozione a copertura di una superficie massima pari a quella del manufatto.
- Box per primo soccorso della dimensione massima di mq 6,00 ed altezza massima di metri 3,00.

3. I suddetti manufatti, previo ottenimento in concessione dell'area di sedime dei manufatti stessi, possono essere realizzati anche dalle Associazioni di categoria, previo ottenimento della necessaria Autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo Comunale, del Nulla-Osta Bene Ambientali comunale, dell'eventuale Parere Favorevole del Ministero Beni Architettonici e Culturali, delle altre autorizzazioni e degli altri nulla-osta comunque necessari, ed infine del Permesso a Costruire.

4. In tali zone i singoli possessori di natanti da pesca o da diporto muniti di regolare licenza di pesca, previo ottenimento in concessione dell'area di sedime dei manufatti stessi, potranno realizzare (previo ottenimento della necessaria Autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo Comunale, del Nulla-Osta BBAA comunale, del Parere Favorevole del Ministero BB.AA.CC., delle altre autorizzazioni e degli altri nulla-osta in materia ambientale comunque necessari, del Permesso a Costruire) ognuno n° 1 Manufatto per la rimessa attrezzi, motori, riparazione etc., delle dimensioni massime di mt. 3x3 e di mq 9,00, ed altezza massima alla gronda di mt 3,00. Il numero massimo dei manufatti realizzabili dai singoli pescatori in ogni zona e' in ragione di uno ogni mt. 10 di fronte mare o frazione di esso. In adiacenza al predetto manufatto potrà essere realizzato anche un gazebo o pergolato di facile rimozione a copertura di una superficie massima pari a quella del manufatto.

5. Le Associazioni di categoria potranno, a loro cura e spese, e senza alcuna formalità amministrativa per quanto concerne il Comune, provvedere ad attrezzare le suddette aree con fontanelle e prese elettriche.



6. I manufatti di cui in precedenza dovranno essere realizzati esclusivamente in legno ed essere di facile rimozione, interamente prefabbricati fuori opera e semplicemente poggiati ed ancorati su una apposita base costituita da lastroni di materiale eco compatibile.

7. In tali zone è fatto obbligo a carico del Comune ovvero degli utilizzatori delle aree in regime di concessione demaniale marittima, di posizionare, in corrispondenza delle zone destinate ad alaggio e varo imbarcazioni, appositi corridoi di atterraggio, realizzati secondo i dettami della vigente Ordinanza di Sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Crotona.

8. Nell'ambito delle suddette zone, inoltre, allo scopo di prevenire possibili incidenti a danno dei fruitori degli arenili, dovranno essere espressamente fissati, con apposito provvedimento comunale, orari e modalità di effettuazione delle operazioni di alaggio e varo.

#### **Art. 14 - Pineta**

Nell'area della pineta sono espressamente vietate le seguenti attività:

- tagliare o danneggiare alberi e arbusti sia verdi sia secchi e raccogliere terriccio e/o materiali litoidi;
- realizzare nuovi manufatti.

#### **Art. 15 - Aree demaniali occupate interessate da provvedimenti in corso**

In attesa della sdemanializzazione delle aree occupate non sono consentiti interventi edilizi salvo la demolizione senza ricostruzione.



## SEZIONE 3 DIPOSIZIONI FINALI

### **Art. 16 - Adeguamento al presente P.C.S.**

1. In caso di rinnovo di Concessione Demaniale Marittima, la relativa istanza dovrà essere corredata da opportuno programma di adeguamento per la salvaguardia delle specie protette.
2. Le Concessioni Demaniali Marittime che, alla data di approvazione del presente PCS, risultano provviste di manufatti sottodimensionati rispetto ai Parametri stabiliti ai successivi articoli, potranno adeguarsi alle previsioni in esso contenute.
3. Le Concessioni Demaniali Marittime che, alla data di approvazione del presente PCS, risultano provviste di manufatti sovradimensionati rispetto ai parametri in esso stabiliti, potranno realizzare interventi di ristrutturazione e/o sostituzione integrale dei manufatti esistenti, con possibilità di riorganizzare in maniera anche radicalmente diversa i manufatti stessi, le superfici ed i volumi in eccesso già a disposizione. Alla scadenza della concessione dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle cartografie del PCS.
4. Per le Concessioni Demaniali Marittime di cui al precedente punto 3 che ricadono in area SIC, i concessionari dovranno effettuare interventi mitigazione degli impatti nelle aree circostanti, ovvero:
  - la protezione delle dune (fisse e mobili) mediante realizzazione di barriere per il passaggio obbligato;
  - interventi di rinaturalizzazione delle aree circostanti di salvaguardia, attraverso opportuna recinzione delle stesse e divieto di abbandono rifiuti, ma soprattutto attraverso la piantumazione di specie autoctone che si integrino perfettamente con le specie circostanti.
5. Le Concessioni Demaniali Marittime che alla data di approvazione del presente PCS risultano privi di manufatti, potranno eseguire interventi solamente nel pieno rispetto dei Parametri stabiliti nelle presenti norme.
6. Sono fatte le Concessioni Demaniali Marittime in essere e la relativa occupazione del suolo con manufatti edilizi fino alla scadenza della concessione. Successivamente valgono le disposizioni delle presenti norme.

### **Art. 17 - Disposizioni finali**

1. Il mancato pagamento dei tributi comunali costituisce presupposto per l'esclusione dalle procedure di concessione demaniale.
2. Alla scadenza delle concessioni demaniali in essere le stesse dovranno essere messe a bando secondo le disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle cartografie del PCS.